

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Domanda di ripetizione di indebito oggettivo contro la banca, onere della prova

*Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto [positivo] contrario, o anche mediante presunzioni o testimoni. Questo principio generale vale anche nel caso in cui non si assume che l'intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, c.c. incombe sul correntista-attore che agisce per l'accertamento negativo del debito e in ripetizione dell'indebito, l'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda: l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa che non trovano fondamento in valide pattuizioni negoziali, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti. Il*

*correntista, quindi, deve fornire la prova non solo delle dedotte nullità delle clausole contrattuali dalla cui applicazione sarebbe derivata l'illegittima annotazione di poste a debito indebitamente corrisposte, ma anche del reale saldo del conto in contestazione una volta espunti gli importi illegittimamente addebitati (a tal fine, sono indispensabili sia i contratti le cui clausole sono state impugnate, sia gli estratti conto trimestrali in cui sono riportate in ordine cronologico le annotazioni attive e passive su cui effettuare un'eventuale consulenza tecnica volta a ricostruire l'andamento del rapporto).*

## **Tribunale di Roma, sentenza del 29.1.2020, n. 1981**

*...omissis...*

La controversia verte, in primo luogo, sullo svolgimento di un rapporto di conto corrente affidato e, in secondo luogo su un contratto di mutuo ipotecario.

In relazione ad entrambi i rapporti controversi, parte attrice ha proposto azione di accertamento di talune nullità dei contratti al fine di sentir accertare l'indebita applicazione, da parte della Banca convenuta, di tassi di interesse ultralegali non pattuiti per iscritto o superiori a quelli pattuiti e di commissioni non dovute illegittime, indeterminate o indeterminabili.

Nelle azioni di accertamento negativo del credito l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda grava, in ossequio al principio di cui all'art. 2967 c.c., in capo all'attore che fa valere tale pretesa in giudizio.

Infatti la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha ribadito che incombe sul correntista-attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche "dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta" (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto [positivo] contrario, o anche mediante presunzioni". (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483). Questo principio generale vale anche nel caso in cui non si assume che l'intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza. Difatti, si è ritenuto che poichè l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore (Cass. 13 febbraio 1998, n. 1557)" (Cass., 7501/2012 e cfr. anche la più recente Cass. 9201/2015).

L'onere probatorio a carico dell'attore neppure può essere invertito a carico della Banca convenuta, nemmeno in applicazione del principio di prossimità o di vicinanza della prova. Tale principio, difatti, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della ripartizione dell'onere della prova secondo il principio tuttora vigente, che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti" (Cass., n. 6511/2016.).

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967, primo comma, c.c. incombe sul correntista-attore che agisce per l'accertamento negativo del debito e in ripetizione

dell'indebito, l'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda: l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa che non trovano fondamento in valide pattuizioni negoziali, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti. Il correntista, quindi, deve fornire la prova non solo delle dedotte nullità delle clausole contrattuali dalla cui applicazione sarebbe derivata l'illegittima annotazione di poste a debito indebitamente corrisposte, ma anche del reale saldo del conto in contestazione una volta espunti gli importi illegittimamente addebitati. A tal fine, sono indispensabili sia i contratti le cui clausole sono state impugnate, sia gli estratti conto trimestrali in cui sono riportate in ordine cronologico le annotazioni attive e passive su cui effettuare un'eventuale consulenza tecnica volta a ricostruire l'andamento del rapporto.

Così configurata la domanda attorea, vanno esaminate le diverse contestazioni sollevate da parte attrice.

Con riferimento al rapporto di conto corrente affidato, emerge dalla documentazione in atti, ed è pacifico tra le parti, che tra la società attrice e la Banca convenuta è intercorso un rapporto di conto corrente affidato, acceso il 27 ottobre 2004 ed estinto il 22 luglio 2014, nell'ambito del quale sono intervenute le seguenti pattuizioni: *omissis*.

In relazione a tale rapporto, parte attrice ha dedotto, in primo luogo, la mancanza di un valido contratto scritto con la pattuizione di interessi ultralegali nel periodo compreso tra il 31 luglio 2008 e il 16 gennaio 2009, in violazione della forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, per cui chiede l'applicazione, per tale periodo, del tasso legale o, in subordine, del tasso sostitutivo BOT, con ripetizione dell'indebito.

La doglianza è infondata alla stregua del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di forma scritta dei contratti di affidamento, secondo il quale "in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, del t.u.l.b., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere -da questo conferito alla Banca d'Italia- di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto" (Cass. n. 14470/2005)

Nel caso esaminato, la S.C. ha ritenuto legittime le disposizioni contenute nella delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003 - e, anteriormente, nel decreto emanato il 24.4.1992, in via d'urgenza, dal Ministro del tesoro- nonché nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità.

Tale orientamento è stato confermato dalla S.C., la quale ha tuttavia respinto il ricorso incidentale formulato da una banca, avendo il giudice di merito rilevato la carenza sia di una stretta connessione funzionale ed operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente, sia di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto (Cass., n. 7763/2017; conf. Cass., n. 27836/2017).

Nella fattispecie in esame, tali requisiti - connessione funzionale e operativa tra il contratto "madre" e quello "figlio" nonché la previsione nel primo di regole relative alla parte economica del secondo - non sussistono, tuttavia sono dirimenti due ulteriori profili.

---

In primo luogo, il termine di scadenza del 31.07.2008 previsto nel contratto sottoscritto il 25.01.2008, in mancanza di una esplicita richiesta di rientro da parte della Banca e in presenza del persistente utilizzo della provvista da parte della correntista affidata, deve intendersi tacitamente prorogato dalle parti fino alla sottoscrizione del nuovo affidamento in data 16.01.2009. Ciò comporta la legittima applicazione, da parte della Banca, delle condizioni economiche pattuite per iscritto nel contratto tacitamente prorogato dalla comune volontà delle parti.

In secondo luogo, va considerato che, un'eventuale accertamento di mancanza di pattuizione scritta degli interessi in un contratto di affidamento o di apertura di credito, essendo questi notoriamente inferiori a quelli pattuiti per iscritto nel contratto di apertura di conto corrente, non comporterebbe l'applicazione degli interessi legali o quelli sostitutivi BOT ex art. 117 TUB, ma il più elevato tasso di interessi pattuito inizialmente tra le parti del rapporto di conto corrente bancario sul quale è regolato l'affidamento di cui trattasi.

In conclusione, la doglianza in esame è infondata.

Parte attrice denuncia, inoltre, l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto da giugno 2005 a giugno 2009 in quanto indeterminate e indeterminabili, non essendo indicato su quale importo fossero da calcolare, con quale periodicità e quale fosse il criterio di calcolo.

Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue.

La commissione di massimo scoperto – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorchè il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica.

Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la c.m.s. come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/06; Cass. 11772/02).

Recentemente la S.C. ha confermato che l'art. 2-bis del D.L. n. 185/2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, "pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa" (Cass., n. 12965/2016).

Riguardo alla dedotta violazione del disposto di cui all' art. 1346 c.c. – in quanto la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto sarebbe invalida essendo il suo oggetto indeterminato o indeterminabile – la giurisprudenza di legittimità valuta con particolare rigore tale requisito, anche in considerazione del fatto che il termine in questione non è univocamente riconducibile ad una univoca fattispecie giuridica.

Pertanto, benchè non si ritenga necessaria una sua definizione contrattuale, si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi,

non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola.

In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib. Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013).

Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato, in quanto le parti hanno concordato sia l'applicazione della stessa sia il suo specifico ammontare.

Difatti, le relative clausole che la prevedono, indicano, in assolvimento degli obblighi di determinatezza innanzi evidenziati, le percentuali applicate al conto, sia in caso di addebiti intrafido, che di scoperti extrafido, nonché la base di calcolo, ovvero il massimo scoperto del periodo, e infine la periodicità dell'addebito trimestrale. Periodicità trimestrale che si ricava agevolmente dal fatto che, mentre per i tassi di interessi effettivi si fa espressamente riferimento all'anno, subito dopo la previsione delle percentuali delle commissioni si prevede la capitalizzazione trimestrale, il che sta a significare che era prevista una chiusura infra annuale del conto e che ad ogni chiusura trimestrale non solo venivano capitalizzati gli interessi, ma anche liquidate e applicate le commissioni maturate.

Anche la censura di indeterminatezza e indeterminabilità delle commissioni di massimo scoperto è infondata.

Infine, neppure può essere accolta la doglianza relativa alla mancanza – nel periodo da settembre 2009 a giugno 2013 – di una pattuizione scritta della commissione di affidamento o per la messa a disposizione di fondi, che, per effetto della Legge di conversione n. 2/2009, è andata a sostituirsi alla commissione di massimo scoperto.

Difatti, l'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, introdotto con la suindicata Legge di conversione n. 2/2009, prevedendo al comma 3 che "I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni", consentiva l'adeguamento dei contratti in corso mediante lo strumento della modifica unilaterale, senza la necessità di un preventivo accordo scritto.

Successivamente, la disciplina è stata riorganizzata dall'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con l'introduzione dell'art. 117-bis del T.U.B., recante "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti". Subito dopo nella stessa materia è intervenuto l'art. 27, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, il cui comma 4 ha abrogato i commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis sopracitato. Mentre, il precedente comma 3 dell'art. 27 ha stabilito che "I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo".

Al riguardo, parte attrice deduce l'omessa comunicazione, da parte della Banca, della proposta di modifica unilaterale per la commissione disponibilità fondi.

Senonchè, richiamato quanto innanzi detto in ordine all'onere della prova posto a carico del correntista che agisce per l'accertamento negativo del credito e la

ripetizione dell'indebito, va osservato che, con riferimento al rapporto di conto corrente affidato, la società attrice ha prodotto in atti soltanto la copia contratto di apertura di conto correnti e di quattro affidamenti, ma non anche gli estratti conto integrali relativi al medesimo rapporto.

Ne discende che, la mancata produzione degli estratti conto del periodo interessato impedisce di verificare che la Banca abbia omesso di comunicare alla società correntista la proposta di modifica unilaterale riguardante l'applicazione della commissione di messa a disposizione fondi, in sostituzione di quella di massimo scoperto, in occasione dell'invio degli estratti conto trimestrali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non può dubitarsi della natura esplorativa della CTU contabile richiesta da parte attrice.

Difatti, secondo la S.C. "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 1299/2014; conf. Cass. n. 3130/2011; Cass. n. 3191/2006; Cass. 11317/2003; Cass. 212/2006).

Trova inoltre applicazione il principio secondo il quale la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attrice costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere posta a base della presente decisione o costituire oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, la quale avrebbe natura meramente esplorativa (Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902) *omissis*.

In conclusione, la domanda attorea va rigettata, con condanna della *omissis* SRL al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta da *omissis* SRL con l'atto di citazione notificato il 04.12.2017; condanna *omissis* SRL al pagamento delle spese processuali in favore di *omissis* SPA che liquida in Euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

